



COMUNE DI ROBECCO D'OGGIO

PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10778	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 7 in data: 15-03-2021	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno **duemilaventuno** addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore **19:05** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

PIPPERI MARCO ROMEO	P
GUINDANI DAVIDE	P
FALCO MARTA	P
GUARNERI FRANCESCA	P
MARCHINI ALBERTO	A
PEGOIANI CHIARA	P
TONNA SILVIA	A
FUSARI FABRIZIO	P
NOLLI ALICE	P

FARINA MARCO ALFREDO	P
----------------------	---

RIZZIERI PAOLO	P
----------------	---

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. **VITTORIO PASQUALE DOTT. DE MARCO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARCO ROMEO PIPPERI** in qualità di SINDACO ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Accertata la validità dell'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARCO ROMEO PIPPERI in qualità di SINDACO ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco pro tempore, **Dott. Marco Romeo Pipperi**, presenta la proposta di deliberazione inserita al punto n.3 dell'Ordine del giorno, avente ad oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA". Concluso l'intervento del Sindaco non si registrano interventi da parte dei Consiglieri Comunali presenti in sala, pertanto, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la votazione sulla proposta di deliberazione inserita al punto n.3 dell'Ordine del giorno. In conformità dell'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:

- presenti e votanti n.9 (nove);
- Consiglieri astenuti n.0 (ZERO);
- voti favorevoli n.9 (nove) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO) legalmente espressi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021) è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PREMESSO che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO CHE:

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 gennaio 2021 dall'art. 106 comma 3-bis del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 come convertito con Legge n. 77 del 17 luglio 2020;
- con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18/01/2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;*
- che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *“Sono abrogati i capi I e II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con tali norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 resta quale riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;*
- che l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO che il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, L. 160/2019, il suddetto Regolamento deve indicare:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già

adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO CHE, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi relativi alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e di Canone per le Aree e Spazi Mercatali;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e di Canone per le Aree e Spazi Mercatali;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATA la Risoluzione n. 9 del Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, 18 dicembre 2020, prot. n. 58258/2020 ad oggetto: *“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Art. 1, commi 816 e segg. della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Possibilità di gestire disgiuntamente l’entrata a seconda dei due presupposti impositivi del canone – Quesito”* la quale, a seguito di specifica richiesta di parere da parte di un Comune, ammette di mantenere la gestione del nuovo “canone unico”, ivi compresa quella di accertamento e di riscossione, separata delle due componenti. Il MEF con la predetta risoluzione consente, pertanto, di gestire direttamente la TOSAP e di affidare la gestione dell’ICPDPA a un soggetto esterno;

RILEVATO che con il presente regolamento l’ente, vista la Risoluzione n. 9/DF del 18.12.2020, intende gestire disgiuntamente le diverse componenti del canone, ovvero:

- esposizione pubblicitaria e diritti sulle pubbliche affissioni mediante affidamento a soggetto esterno;
- occupazioni di spazi ed aree pubbliche e canone mercatale mediante gestione interna dell’ente con proprio personale comunale;

DATO ATTO che è stato acquisito ed allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale il parere favorevole, acquisito al protocollo comunale al n. 1233 in data 05.03.2021, dal Revisore di Conti Rag. Pierantonio Montagnini ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo interno per farne parte integrante e sostanziale il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come recentemente modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo interno per farne parte integrante e sostanziale il parere favorevole di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come recentemente modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

VISTI:

- il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1. DI APPROVARE** il regolamento di disciplina del Canone Patrimoniale i Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone per la Aree e Spazi Mercatali, composto da n°72 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. DI STABILIRE** che il presente regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- 3. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Robecco D’Oglio (CR) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
- 4. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale

“Amministrazione trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed, in particolare:

- a)** all’interno della Sezione di 1° livello, denominata *“Provvedimenti”*, Sotto Sezione, rubricata *“Provvedimenti Organi indirizzo politico”*;
- b)** all’interno della Sezione di 1° livello, denominata *“Disposizioni generali”*, Sotto Sezione, rubricata *“Atti generali”*.

SUCCESSIVAMENTE

il Consiglio Comunale - su proposta del Presidente - con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- presenti e votanti n.9 (nove);
- Consiglieri astenuti n.0 (ZERO);
- voti favorevoli n.9 (nove) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO) legalmente espressi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..

**ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 12-03-2021

Il Responsabile del servizio
ZUCHELLI IDA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 12-03-2021

Il Responsabile del servizio
ZUCHELLI IDA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to MARCO ROMEO PIPPERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VITTORIO PASQUALE DOTT. DE
MARCO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n° 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VITTORIO PASQUALE DOTT.
DE MARCO

Robecco d'Oglio, li ..24-03-2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

DE MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VITTORIO PASQUALE DOTT.

Robecco d'Oglio, li ..03-04-2021

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Addì, 24-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
VITTORIO PASQUALE
DOTT. DE MARCO